



ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA  
ENTE MORALE FONDATAO IN NAPOLI 1861

## COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA

A distanza di poche ore dal deposito e dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1852/2020 [[Link alla sentenza CDS](#)], la FIS ha diffuso un comunicato che definire stupefacente appare riduttivo. Si tratta di un caso emblematico di lettura “alla rovescia” di un provvedimento giudiziario (21 pagine) che più chiaro non potrebbe essere. Infatti il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sull’appello proposto dalla FIS avverso la sentenza del TAR Lazio, relativa alla nota questione della potestà di rilasciare i diplomi magistrali, ha rigettato l’appello (dunque ha dato torto all’appellante). È stato chiarito definitivamente che il rilascio dei diplomi magistrali compete all’Accademia Nazionale di Scherma e a nessun altro.

La federazione, viceversa, sostiene che essa ha visto riconosciuta la sua autonomia, dal momento che FIS ed Accademia Nazionale di Scherma hanno “ambiti di operatività contigui, ma separati”, pertanto - prosegue il comunicato - in ragione delle modifiche statutarie e della rielaborazione dello SNAQ, verrà confermata la validità dei titoli rilasciati ai “tecnici” a far tempo dal marzo 2017. Naturalmente, poi, la FIS organizzerà altri esami.

Si tratta evidentemente di una lettura erronea, tendenziosa e, va da sé, del tutto irrispettosa del ruolo e della funzione della più alta autorità della Giustizia Amministrativa.

È dunque il caso di ristabilire la verità dei fatti. Innanzitutto la federazione è soccombente, tanto che viene ribadita la fondatezza dell’Accademia ad ottenere il risarcimento dei danni causati proprio dalla scorretta condotta della FIS.

Per contrastare la fantasiosa interpretazione proveniente dalla FIS, basta ricordare solo alcuni passaggi della sentenza. Il Consiglio di Stato, in sintesi, ha chiarito che:

1. Il regio decreto del 1880 ha attribuito all’Accademia personalità giuridica e competenza in materia di abilitazione dei maestri. Tale potere non è mai venuto meno, anzi è stato costantemente confermato (nel 1904 e poi a seguire), sino alla emanazione del Piano di riordino delle professioni, ai sensi dell’art. 59

della direttiva CE 2005/36 e quindi della direttiva UE 2013/55 che fa riferimento unicamente al percorso formativo che sfocia nell'esame presso l'Accademia Nazionale di Scherma;

2. L'Accademia non ha alcun vincolo di subordinazione con la FIS (è dunque l'Accademia ad essere autonoma rispetto alla FIS!). Il potere della federazione di riconoscere enti strumentali non tocca l'Accademia, in quanto essa è largamente preesistente. Le competenze della FIS, inoltre, non riguardano il rilascio dei titoli tecnici, ma sono relative ai diversi aspetti organizzativi della attività sportiva;
3. Né la legge istitutiva del CONI (426/1942), né il decreto legislativo di riordino dello stesso (242/1999) hanno abrogato le norme primarie preesistenti e dunque le prerogative dell'Accademia, che pertanto rimane l'unico soggetto abilitato al rilascio dei titoli di maestro ed istruttore di scherma;
4. La competenza del CONI in materia è limitata al riconoscimento dei titoli professionali equipollenti, rilasciati in ambito comunitario. La FIS non può riconoscere titoli diversi da quelli ANS. Non può delegare poteri che non ha e non può ricevere dal CONI (che a sua volta non possiede);
5. Il maestro di scherma può insegnare la scherma che sia essa olimpica, storica, artistica in base alla sua specializzazione. Il CDS ribadisce che non conta la denominazione specie se continua a fare il solito mestiere e assume altre denominazioni come, ad esempio, "tecnico";
6. I titoli annullati alla FIS sono titoli sportivi per i quali non riceve delega dal CONI che, a sua volta, non ha questa prerogativa ma solo quella di riconoscere i titoli sportivi stranieri. Il titolo ANS di per sé è abilitante e professionale cioè abilita ad insegnare la scherma. Il regime fiscale di chi ha un titolo deriva dalle scelte individuali e non banalmente relative al titolo. Quindi non esistono professionisti per il semplice titolo ma per la natura giuridica dei loro rapporti lavorativi.

E tuttavia la ottusa pervicacia con la quale la federazione ha perseguito il suo disegno di annichilimento di un Ente con il quale aveva collaborato per decenni e decenni non si arresta, a quanto pare, neanche innanzi ad una sentenza definitiva. Si tratta naturalmente di una condotta arbitraria e "pericolosa", non solo per chi la pone in essere, ma anche per coloro che potrebbero apparirne i beneficiari, ma che, in ultima analisi, ne saranno vittime. Infatti, se la FIS dovesse effettivamente porre in essere i propositi manifestati nel suo "comunicato", non andrebbe esente da (ulteriore) responsabilità civile; né potrebbero essere esenti da responsabilità penale sia coloro che consentissero ad altri di esercitare una professione senza averne il relativo titolo, sia coloro che tale professione abusivamente intendessero esercitare, non essendo più ipotizzabile, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che essi possano avere agito in buona fede. Ed è ovvio che a poco serve chiamare "tecnico di terzo livello" chi vuole spacciarsi per maestro di scherma.

In sintesi, resta definitivamente (e giudiziariamente) chiarito che chi non ha superato la prova di esame presso l'Accademia Nazionale di Scherma non è in possesso di

valido titolo professionale.

L'Ente da me presieduto, mentre attende che il CONI, soggetto investito del potere di vigilanza sulle federazioni, eserciti le proprie prerogative nei confronti della FIS, assumerà tempestivamente, sia in campo civile che in quello penale, tutte le iniziative necessarie per tutelare i suoi diritti e le sue prerogative, ormai definitivamente consacrate dalle sentenze della Autorità Giudiziaria Amministrativa.

Cordiali saluti,

Napoli, 18-03-2020



Il Presidente  
Dott. Pasquale La Ragione